

CAP. 1 - USI BANCARI

1. - **Operazioni di credito documentario.**

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. civ., alle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentario accertati dalla Camera di commercio internazionale.

2. - **Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti** (art. 1528 C.C.C).

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

3. - **Interesse di conto corrente.**

Quando la misura degli interessi non è stata pattuita, gli Istituti ed aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché agli accordi interbancari. Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo, e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

4. - **Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere.**

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti scontati non pagati a scadenza, questi sono addebitati al cliente con gli interessi di mora, conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché dagli accordi interbancari.

5. - **Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.).**

Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento, gli Istituti e le aziende di credito percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

6. - **Chiusura del conto corrente e interesse composto.**

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;*
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;*
- c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.*

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

7. - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

8. - Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario.

Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

9. - Accredito in conto «salvo buon fine».

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto o Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'articolo 1829 del Cod. civ.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

10. - Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione.

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

11. - Depositi di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito. Compenso.

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso nella misura minima stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari nonché gli accordi interbancari.

12. - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia.

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ, usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

13. - Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato.

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. Civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

14. - Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di Credito.

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.